

generata a seguito di accertamenti fiscali e pari ad un debito fiscale di euro 3.481.607,08;

- cionondimeno, nelle more della scadenza del termine di cui all'art. 182 bis co. 4 l. fall. la Direzione Provinciale di Matera dell'Agenzia delle Entrate, con nota del 23 dicembre 2022, comunicava di non aderire alla proposta formulata. Il diniego del creditore pubblico induceva perciò la reclamante a chiedere l'omologazione forzosa (*cram down*) dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- il Tribunale, a fronte di tale istanza, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di vagliare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, consulenza che si concludeva acclarando la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria;
- con il decreto reclamato, quindi, il Tribunale di Matera non omologava l'accordo di ristrutturazione. In sintesi, le ragioni della decisione sono essenzialmente due: l'impossibilità di accedere al *cram down* fiscale quando unico creditore sia, come nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria e, in secondo luogo, anche accedendo alla tesi secondo cui tale circostanza non sarebbe ostativa, la maggiore convenienza, nel caso di specie, dell'alternativa liquidatoria all'esito delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata;
- avverso detta pronuncia ha proposto gravame la chiedendone la riforma e censurando la decisione impugnata sotto entrambi i profili motivazionali perciò corredando il reclamo, atteso l'effetto devolutivo pieno, di nuovi riscontri fattuali e documentali;
- si è costituita l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del reclamo perché infondato;

OSSERVA CHE:

- il reclamo è infondato;
- come detto, le ragioni di reclamo sono dirette a censurare entrambi i profili motivazionali che sorreggono la decisione impugnata ovvero la dedotta impossibilità di accedere al *cram down* fiscale in ipotesi, quali quella di specie, connotate dalla circostanza che il creditore pubblico sia l'unico creditore nonché il profilo inerente la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria;
- in particolare, il primo nucleo motivazionale del provvedimento impugnato si incentra sull'insussistenza dei presupposti di legge per far luogo all'omologa forzosa nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Il Tribunale, infatti, ha sottolineato come la diversità di trattamento che l'art. 182 bis l. fall. riserva al creditore pubblico si giustifica in considerazione della natura di tale creditore e del credito, avendo riguardo all'effettiva convenienza della proposta nonché per il prevalente interesse concorsuale. La circostanza che l'Amministrazione sia l'unico creditore è ostativa perciò all'omologa dell'accordo in quanto, mancando un



- accordo di ristrutturazione dei debiti, l'omologa finirebbe con l'assentire la medesima proposta di transazione fiscale non accettata dall'amministrazione in difetto dei presupposti normativi, ovvero in difetto di un accordo e dell'adesione di una percentuale significativa di crediti che è presupposto funzionale a regolare in modo ampio e sistematico l'esposizione debitoria complessiva;
- la reclamante ha inteso contrastare con il primo motivo di gravame tali argomentazioni. In sintesi, ha dedotto che negli accordi di ristrutturazione non si potrebbe parlare di interesse concorsuale in quanto i creditori estranei all'accordo sono soddisfatti per intero e dovendosi preservare l'interesse preminente alla conservazione della continuità aziendale. Ancora, ha sottolineato l'insussistenza di un indice normativo che impedisca l'omologa di un accordo in presenza di un solo creditore essendo peraltro l'istituto del *cram down* funzionale a superare il diniego ingiustificato da parte del fisco. Né sarebbe ostativo il tenore letterale dell'art. 182 bis che nel richiamare la sussistenza di "accordi" farebbe esclusivo riferimento all'ipotesi ordinaria, dato testuale che, tuttavia, non potrebbe inibire la stipula di un solo accordo. D'altra parte, argomenti a sostegno di tale esegesi potrebbero trarsi anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 8504/2021 secondo cui sarebbe sufficiente per il *cram down* la sola convenienza per il creditore pubblico e non un interesse concorsuale generale. Ancora, ha dedotto che il rigetto della transazione fondato su un mero pregiudizio "reputazionale" non aveva preso in considerazione il trattamento riservato all'amministrazione in termini di attendibilità e sostenibilità;
 - l'amministrazione reclamata ha inteso contrastare tale primo nucleo di censure richiamando la bontà delle argomentazioni spese dal Tribunale nel provvedimento impugnato e sottolineando, in particolare, la vocazione concorsuale degli accordi di ristrutturazione quale avrebbe trovato ulteriore conferma in recenti arresti di legittimità (Cass. n. 13850/2019 e SSUU n. 8405/2021);
 - stante il potenziale carattere assorbente della disamina di tale primo motivo di gravame, l'ordine logico di trattazione ne impone il preliminare vaglio rispetto alle successive doglianze dirette a censurare la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria pure sostenuta dal giudice di prime cure;
 - come noto, l'accordo di ristrutturazione dei debiti è un mezzo di risanamento a cui l'impresa in crisi ricorre per ridurre l'esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Nella previsione dell'art. 182 bis legge fall. applicabile *ratione temporis* nel caso di specie il legislatore presuppone la soddisfazione in termini percentuali di un numero di creditori che rappresentino il 60% dei crediti;
 - la norma da ultimo citata stabilisce infatti che l'imprenditore in stato di crisi può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo;
 - il successivo co. 4 dell'art. 182 bis consente inoltre di accedere all'omologa dell'accordo, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;



- il *punctum dolens* dell'odierna fattispecie è costituito dalla circostanza per cui l'amministrazione finanziaria, che già aveva espresso parere negativo alla transazione fiscale, è l'unico creditore. Da ciò l'interrogativo esegetico in ordine all'operatività del meccanismo del *cram down* di cui al co. 4 dell'art. 182 bis l. fall. nonostante l'assenza di un accordo con altri creditori;
- come detto, il decreto impugnato, richiamando estensivamente le argomentazioni svolte dalla Corte d'appello di Firenze in una fattispecie analoga, ha escluso l'operatività del *cram down* traducendosi altrimenti l'omologa forzata nell'imposizione all'amministrazione finanziaria della medesima proposta non accolta in sede di transazione fiscale e prescindendo così dai presupposti applicativi del *cram down* che consente un sacrificio delle ragioni del creditore pubblico quando ciò sia funzionale al raggiungimento della percentuale del 60% di soddisfazione dei creditori;
- le argomentazioni svolte dal Tribunale fallimentare di Matera sono condivisibili;
- il *cram down* fiscale consente un'omologa forzata dell'accordo di ristrutturazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria quando tale adesione è funzionale ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% di soddisfazione di altri creditori;
- il tenore della norma, ovvero l'ancoraggio dell'operatività dell'ipotesi di omologa forzata nei confronti del soggetto pubblico ad un dato percentuale di soddisfazione della platea dei creditori, costituisce un presupposto oggettivo ineludibile in quanto normativamente tipizzato e rispetto al quale è coerente il riferimento testuale agli "accordi" che non può, come preteso dalla reclamante, ritenersi paradigmatico solo dell'ipotesi più ricorrente. Piuttosto, il riferimento agli accordi va letto in modo non disgiunto dalla percentuale di soddisfazione della platea dei creditori che la medesima norma richiede;
- d'altra parte, la *ratio* di tale condizione oggettiva è quella per cui il detrimento delle ragioni del creditore pubblico è giustificato dalla soddisfazione di una percentuale significativa del ceto creditorio. L'interesse concorsuale giustifica il trattamento deteriore riservato al creditore pubblico (cfr. Cass. SSUU n. 8405/2021, nella giurisprudenza di merito in termini Corte d'appello di Milano 23 febbraio 2023 secondo cui "(...) *la diversità di trattamento che la norma riserva all'amministrazione finanziaria ed agli enti previdenziali si giustifica in considerazione della natura del creditore e del credito, che appartiene alla collettività e deve essere gestito nel migliore dei modi, avendo riguardo all'effettiva convenienza della proposta, nonché per il "prevalente" interesse concorsuale, al fine di evitare che un approccio eccessivamente burocratico all'esame della proposta nuoccia alla ristrutturazione dei debiti e comprometta l'interesse degli altri creditori concorsuali e, se prevista, alla salvaguardia della continuità aziendale*"). Non è ravvisabile un interesse concorsuale, invece, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria sia l'unico creditore proprio perché non vi sono altri creditori coinvolti così traducendosi, l'omologa forzata, in una mera imposizione della transazione fiscale rifiutata;
- ancora, sempre nel novero degli indici interpretativi testuali, il riferimento all'omologa di un accordo esclude che tale presupposto possa ravvisarsi laddove unico creditore sia la medesima amministrazione finanziaria che abbia già espresso parere negativo rispetto alla proposta di transazione fiscale. Diversamente opinando, come condivisibilmente argomentato nel provvedimento impugnato, la fattispecie si tradurrebbe non già in un'omologa forzata dell'accordo quanto nella



forzosa attuazione della transazione fiscale rifiutata dall'amministrazione finanziaria;

- ulteriore conforto alla lettura in commento si trae dagli adempimenti pubblicitari. La norma richiede che l'imprenditore che domanda l'omologazione degli accordi debba depositarli ed iscriverli nel registro delle imprese. Sono poi connessi a tale adempimento sia gli effetti protettivi del patrimonio previsti dal successivo terzo comma, sia il decorso del termine utile per proporre opposizione. Si tratta di adempimenti che presuppongono l'esistenza di un accordo in quanto nel caso della transazione fiscale non accettata non potrebbe essere iscritta nel registro delle imprese ai fini dell'omologazione proprio perchè mera proposta;
- né consentono di accedere ad una diversa lettura le deduzioni della società reclamante secondo cui, così opinando, si realizzerebbe un'interpretazione indebitamente restrittiva della normativa che, invece, non preclude l'omologa nel caso di accordo con un solo creditore;
- l'argomentazione non persuade. Non è infatti l'unicità del creditore ad essere di ostacolo all'omologa. Piuttosto, ciò che difetta nel caso di specie, sono i presupposti dell'omologa forzosa. Con maggiore sforzo esplicativo, se l'omologa dell'accordo di ristrutturazione è astrattamente ammissibile anche quando il creditore sia uno solo, ciò che non è percorribile è l'omologa forzosa quando l'unico creditore sia l'amministrazione finanziaria. Ciò che osta in tale eventualità, infatti, non è l'unicità del creditore quanto la mancanza dei presupposti per accedere al *cram down* ovvero l'essenzialità dell'adesione dell'amministrazione al fine del raggiungimento della percentuale sopra indicata di soddisfazione dei creditori, la mancanza di accordi con altri creditori. L'opposta lettura, in sostanza, si tradurrebbe nell'operatività del *cram down* in mancanza dei presupposti normativamente previsti per tale speciale ipotesi di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- né la tesi negativa cui si intende aderire presenta dubbi di legittimità costituzionale così come suggerito da qualche interprete secondo cui escludere il *cram down* fiscale quando il debitore abbia quale unico creditore l'amministrazione finanziaria finirebbe con il creare una situazione di disparità di trattamento tra l'imprenditore in stato di crisi che abbia come unico creditore concorsuale l'Agenzia delle Entrate e quello che invece abbia creditori ulteriori, con conseguente violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. In realtà, si tratta di fattispecie non assimilabili perché diverse. Difatti, solo nel caso di debitore che abbia altri creditori oltre all'amministrazione finanziaria, la disciplina deteriore per quest'ultima trova la propria *ratio* nella soddisfazione di una percentuale significativa del ceto creditorio;
- alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo va rigettato. E' peraltro assorbita la disamina in ordine alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. L'esistenza di un accordo con altri creditori è un requisito da cui non è possibile prescindere e, pertanto, anche laddove la proposta si rivelasse più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale difetterebbe un presupposto applicativo non altrimenti surrogabile;



- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
- il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico della società reclamante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 ^{comma 1 quater} d.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe trascritto, così provvede:

1. rigetta il reclamo;
2. condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della parte reclamata che si liquidano in complessivi euro 8.470,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico della società reclamante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 ^{comma 1 quater} d.P.R. 115/02.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE est.

Mariadomenica Marchese

IL PRESIDENTE

Ettore Luigi Nesti

